



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

Provincia di MESSINA

Città Metropolitana di Messina

II SETTORE

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. ...66.....

DEL ..10.06.2023

REGISTRO GENERALE

N. ...327.....

DEL ..22.06.2023

OGGETTO: Concessione permessi mensili ai sensi dell'art.33, comma 1 e 3 della legge n.104/92 e s.m.i. alla dipendente XXXXXXXXXXXX.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno sedici del mese di **dicembre** nella Casa Comunale, la sottoscritta D.ssa Maria Gabriella Crimi nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del II° Settore "Affari Generali" giusta determinazione Sindacale n. 03 del 29/07/2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento

OGGETTO: Concessione permessi mensili ai sensi dell'art.33, comma 1 e 3 della legge n.104/92 e s.m.i. alla dipendente XXXXXXXXXXXXXXX.

Visti:

-l'art. 33, c. 3, della L. 104/1992 che dispone:" 3. *A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i, ha genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"*

-l'art.24, comma 2, let.b), della legge n° 183 del 4 novembre 2010 , che interviene sull'articolo 20 comma 1, della Legge n.53 del 2000, eliminando le parole "non convivente", inoltre con la riformulazione dell'art. 33, comma 3, della L.104 del 1992 non è più presente il requisito della convivenza, che era necessario per la fruizione dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art.20 della legge n.53 del 2000;

- la circolare Dipartimento Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010;

-l'art. 33 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali 2016-2018 che dispone: "*I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso..."*

Dato atto che

-- dell'art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018, non è disapplicato CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021,, e pertanto continua ad applicarsi al caso di specie;

-la Sig. Alfonsina Messina, dipendente di questo Comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali), profilo Istruttore Cat. "C", con istanza assunta al prot. n° 4622 del 13.06.2023, ha chiesto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della L.104/92 per prestare assistenza ad un proprio familiare;

Visti:

- il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 30.05.2023, rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Messina, allegato alla citata istanza, e dalla quale risulta la situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92 del padre;

-la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, del predetto dipendente, che sotto la propria responsabilità penale dichiara:

- di assistere il proprio familiare con disabilità grave e che lo stesso non è ricoverato presso istituti specializzati;
- che nessun altro familiare fruisce dei permessi di cui all'oggetto per la stessa persona;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto autocertificato.

Dato atto che il beneficio può essere fruito in numero di tre giornate mensili così come previsto dall'art. 33 comma 3, della L. 104/92:

Richiamato

-l'art.33 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali 2016-2018 che prevede la possibilità di utilizzo in ore dei predetti permessi;

- il messaggio numero 16866/2007 dell'INPS che ha precisato che, se si opta per la frazionabilità, il limite massimo mensile di ore usufruibili va calcolato utilizzando il seguente algoritmo:

(orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili;
-la circolare INPDAP- Direzione Centrale delle Entrate contributive n.35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile, ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L.104/92 debbono essere interamente retribuite ed assoggettate all'ordinaria contribuzione previdenziale;

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta della dipendente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX concedendo alla stessa la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza al proprio padre a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, sussistendo nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Dato atto che i permessi di cui all'art. 3, comma 3 della citata legge, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- l'OREL vigente nella Regione Sicilia

DETERMINA

- 1)**Di dare atto** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)**Di accogliere** l'istanza della Signora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dipendente a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere il padre portatore di handicap grave;
- 3)**Di riconoscere** alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l'assistenza al proprio familiare, con decorrenza dall'adozione del presente atto;
- 4)**Di dare atto** che i dipendenti a tempo parziale usufruiscono dei permessi in maniera proporzionale al loro orario di lavoro;
- 5)**Di dare atto** che i predetti permessi sono frazionabili in ore e per il calcolo delle ore mensili fruibili va applicato il seguente algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili;
- 6)**Di precisare** che alla dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92; 4.
- 7)**Di dare atto** che alla dipendente spetterà l'intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
- 8)**Di dare atto** che si provvederà alle comunicazioni, tramite il sistema PERLA PA;
- 9)**Di stabilire** che, salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, gli interessati dovranno comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa;
- 10)**Di dare atto** che:
 - il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente;
 - il responsabile del procedimento è il Responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria Gabriella Crimi;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti - Determine Dirigenziali";
 - avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nei termini legislativamente previsti;
- 11)**Di notificare** copia del presente provvedimento alla dipendente interessata;
- 12)**Di pubblicare** copia del presente provvedimento all'albo on-line.

**Il Responsabile del II° Settore
(Dott.ssa Maria Gabriella Crimi)**



Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U.E.L. n° 267/2000.

Impegno n° _____ Euro _____ Intervento _____

Li 21/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore